

ACCORDO QUADRO

TRA

L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali di seguito denominato ANSFISA con sede a Roma Viale Del Policlinico, 2 - 00161 ROMA (ROMA) P. IVA 96443320583 PEC ansfisa@pec.ansfisa.gov.it, istituita ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130, nella persona del legale rappresentate pro tempore in calce la firma

E

l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Sicilia (di seguito denominata "ARPA Sicilia") con sede e domicilio fiscale in Palermo, viale Cristoforo Colombo, Complesso Roosevelt, località Addaura - partita IVA: 05086340824, PEC: arpa@pec.arpa.sicilia.it, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Vincenzo Infantino, nominato con D.A. D.A 37/Gab del 04/03/2021, come modificato dal DA n.70 del 30/04/2021
Nel seguito anche citati congiuntamente come "Le Parti"

PREMESSO CHE

- A decorrere dal 30/11/2020, ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 109/2018, convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130 e ss.mm.ii., è operativa l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), subentrata a titolo universale alla soppressa ANSF attraverso l'acquisizione di tutte le risorse umane, strumentali e finanziarie, e con l'estensione del modello operativo anche al settore della sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali;
- L'Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e, ai sensi del D.Lgs. n. 300/1999, di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria;
- Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) esercita una funzione di vigilanza sull'operato dell'ANSFISA ed espleta anche i controlli di legge previsti in relazione alla forma giuridica individuata per l'Agenzia;
- L'Agenzia è composta da tre distinte articolazioni competenti a esercitare le funzioni alla stessa attribuite dal D.L. 109/2018, e s.m.i., rispettivamente in materia di sicurezza delle ferrovie (in continuità con il passato), in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e delle gallerie situate sulle strade appartenenti anche alla rete stradale transeuropea e in materia di sicurezza sui sistemi di trasporto rapido di massa esercitate degli Uffici Speciali Trasporti e Impianti fissi (USTIF);
- L'Agenzia svolge quindi attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale e comunitario e, fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale, delle infrastrutture stradali e autostradali, dei sistemi di trasporto rapido di massa;
- L'Agenzia, ha, pertanto, competenze sulla rete ferroviaria nazionale, le ferrovie regionali interconnesse, le reti isolate e le ferrovie turistiche, incorporando gli ambiti precedentemente coperti da ANSF (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie), a cui si aggiungono le infrastrutture stradali e autostradali, compresi viadotti, ponti e gallerie, nonché le metropolitane e gli altri sistemi di trasporto rapido di massa su tutto il territorio nazionale;
- Il 30 novembre 2020 ANSFISA ha raggiunto la piena operatività a livello amministrativo sancita dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 novembre 2020, n. 520;
 - La piena operatività dell'Agenzia è stata decretata a seguito del perfezionamento degli atti propedeutici previsti dall'art. 12 del D.L. 109/2018, convertito dalla L. 16 novembre 2018, n. 130 e ss.mm.ii

- ANSFISA è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e, ai sensi del D.Lgs. n. 300/1999, di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria;
- ARPA Sicilia, istituita con L.R. n. 6 del 2001, esercita funzioni in materia di prevenzione e tutela ambientale di cui al D.L. n. 496 del 04/12/1993, convertito con modifiche dalla Legge n. 61 del 21/12/1994 e ss.mm.ii.;
- VISTO l'art. 90 della legge regionale 03/05/2001 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.05.2004 n. 9, di istituzione dell'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia;
- VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento di ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente del 31 maggio 2019, pubblicato sulla GURS n. 31, parte I^, del 5 Luglio 2019;
- ARPA Sicilia ha, tra i propri compiti istituzionali, la protezione, controllo e monitoraggio dell'ambiente, e la cooperazione con gli enti ed istituzioni operanti nel settore della prevenzione collettiva e della protezione ambientale;
- Arpa Sicilia per l'effettuazione delle attività di controllo si articola in 4 Unità Operative Complesse di seguito descritte:
 - UOC Attività Produttive Area Centrale con competenze sulle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna;
 - UOC Attività Produttive Area Ovest con competenze sulle province di Palermo e Trapani;
 - UOC Attività Produttive Area Est con competenze sulle province di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa;Tutte le tre UOC su riportate svolgono attività di controllo sul rispetto della normativa riguardante la gestione dei rifiuti, sulla corretta esecuzione dei piani di monitoraggio e controllo (D.lgs 152/06 e s.m.e.i.), sulla corretta gestione delle rocce e terra da scavo (DPR 102/2017);
 - UOC Agenti Fisici con competenza su tutta la Regione Siciliana per quanto attiene il controllo ed il monitoraggio del rumore e delle vibrazioni prodotto dalle infrastrutture stradali e ferroviarie e per quanto attiene il controllo delle sorgenti di campo elettromagnetico a servizio esclusivo e non delle suddette infrastrutture.

A supporto delle sopra riportate UOC, opera l'Ufficio Coordinamento Attività di Polizia Giudiziaria per integrare le attività di polizia giudiziaria o per le attività di diretta delega della A.G..

CONSIDERATO che

- i Soggetti sottoscrittori dell'accordo, sulla base di quanto sopra esposto ed in funzione di tutti gli obiettivi condivisi, concordano sulla utilità di rafforzare i momenti di collaborazione tecnica e scientifica delle rispettive strutture, fermi restando gli ambiti di rispettiva competenza e responsabilità, individuando i campi prioritari di sinergica operatività;
- si rende necessario attivare uno strumento giuridico che consenta l'attuazione e gestione di attività in un quadro di snellimento delle procedure, e di coordinamento e mobilitazione di risorse professionali, organizzative e tecniche;
- tale strumento giuridico viene individuato nell'accordo di collaborazione il quale, ai sensi dell'art. 2, comma 203, della legge n. 662/96 ha come finalità propria quella di consentire l'attuazione di iniziative integrate e coordinate di enti pubblici e altri soggetti pubblici e privati.

Tutto ciò premesso e considerato;

LE PARTI CONVENGONO CHE:

ART.1) PREMESSA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo ed assumono, ad ogni effetto, valore convenzionale.

ART. 2) SCOPO DELL'ACCORDO

Scopo del presente accordo quadro è quello di disciplinare la promozione di collaborazioni bilaterali volte ad esplorare ed implementare sinergie possibili tra le parti, attraverso la proposizione e lo sviluppo congiunto di progetti di interesse comune, inclusi i seguenti ambiti:

1. Monitoraggio e supervisione

- a. Conoscenza, controllo e monitoraggio del territorio in relazione ai rischi correlati con l'esercizio delle infrastrutture di trasporto
- b. Controllo e monitoraggio ambientale, in relazione ai rischi di eventi critici;
- c. Verifiche chimiche, e non, dell'aria, del suolo e delle acque, per la prevenzione e la protezione rispetto ai rischi di esercizio derivanti dal traffico stradale (es. rischi connessi con sversamenti di liquidi inquinanti, ecc.)
- d. Verifiche fisiche del rumore e delle vibrazioni prodotte ed immesse in ambiente e nelle strutture, ai fini dell'individuazione del rischio correlato;
- e. Verifiche dei livelli di qualità dell'aria all'interno degli spazi confinati (gallerie) in concomitanza con eventi critici;

2. Studio e ricerca

- a. Sviluppo di modelli di analisi inerenti alla stabilità dei pendii, dei fronti di scavo, delle aree soggette a rischio idrogeologico, anche in relazione alla conservazione e manutenzione del patrimonio infrastrutturale;
- b. Sviluppo di analisi e modelli inerenti alla propagazione degli incendi all'interno delle gallerie;

ART. 3) OGGETTO DELL'ACCORDO

La collaborazione si svilupperà attraverso lo svolgimento di attività, studi e ricerche, di volta in volta, concordate tra le Parti attraverso l'adozione di specifici atti, che in linea generale riguarderanno le seguenti attività:

a) *Attività in Cooperazione*

Le Parti concordano di sviluppare insieme attività specifiche i cui risultati saranno condivisi nei termini del presente accordo quadro e presentati come frutto di programmi congiunti. La ripartizione delle attività relative ai programmi d'accordo lanciati sarà, per quanto possibile, concordata in modo che il bilanciamento della partecipazione venga soddisfatto sia riguardo al valore/volume delle attività, sia riguardo ai ritorni economici delle attività stesse. Ciascuna Parte si impegna a individuare, congiuntamente all'altra e/o separatamente, fonti di finanziamento per la realizzazione di progetti congiunti;

b) *Attività di Servizio*

Per i temi che verranno individuati ai sensi dell'art. 4, le Parti si impegnano a formulare offerte congiunte per attività di servizio, da chiunque commissionate.

Eventuali richieste di servizio di una parte verso l'altra verranno regolate ai sensi di legge, con accordi specifici da stipularsi tra le Parti.

ART. 4) TEMI DI INTERESSE

Le Parti concordano che, nei primi tre mesi della collaborazione, saranno individuati i temi di comune interesse, a partire dalle aree di sinergia già identificate.

Sarà cura del Comitato di Coordinamento (di cui all'art. 5) individuare i temi d'interesse per la collaborazione e predisporre la documentazione necessaria per l'attivazione dei progetti.

L'elenco dei temi di interesse, una volta approvato da entrambe le parti, costituirà parte integrante del presente accordo.

ART. 5) COORDINAMENTO

Viene costituito un apposito **Comitato di Coordinamento** composto da due membri uno per ciascuna delle parti:

- per ANSFISA il membro del comitato di coordinamento è l'ing. Armando Lanzi, Professionista della Direzione Generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali;
- per ARPA Sicilia il membro del comitato di coordinamento è il Direttore UOC Ricerca & Innovazione Dr. Ignazio Cammalleri.

I compiti del Comitato saranno:

- acquisire e vagliare le proposte per lo svolgimento di attività di cooperazione (art. 3) e definirne le modalità;
- acquisire e vagliare le proposte di contratti di servizio (art. 3) e finalizzarne i contenuti anche in termini di costo;
- formulare congiuntamente gli appositi atti da sottoporre alle necessarie autorizzazioni degli Organi ANSFISA e ARPA Sicilia a ciò preposti.

ART. 6) MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

ANSFISA e ARPA Sicilia provvedono, attraverso l'adozione di accordi convenzionali specifici, a regolare le attività oggetto del presente accordo quadro.

Ai fini del presente accordo, i due contraenti si impegnano ad accogliere, in qualità di ospiti, personale dell'altra Parte coinvolto in attività di collaborazione regolate dai contratti di cui al comma precedente.

ART. 7) NORME PER IL PERSONALE DEI DUE CONTRAENTI

Il personale di uno dei due contraenti, che si rechi presso la sede dell'altro per l'esecuzione delle attività di collaborazione, è tenuto al rispetto dei regolamenti disciplinari, di sicurezza, di tutela del segreto industriale e militare e di protezione sanitaria, in vigore.

ART. 8) DURATA

La Convenzione avrà durata di 3 (tre) anni dalla data della sua sottoscrizione e si intenderà automaticamente rinnovata di triennio in triennio, salvo quanto previsto al successivo Art. 9.

ART. 9) RECESSO E MODIFICHE

Ciascuna delle Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente accordo quadro con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, che dovrà essere notificato alla controparte tramite pec.

In caso di recesso a norma del comma precedente, le parti avranno diritto al recupero delle spese sostenute per le attività oggetto della convenzione, fino al momento del ricevimento della comunicazione di recesso.

Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata per iscritto fra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

ART. 10) RESPONSABILITA' CIVILE

La responsabilità civile formerà, di volta in volta, oggetto di specifica disposizione nei singoli atti convenzionali di cui all'Art. 6 del presente accordo.

ART. 11) RISERVATEZZA, DIRITTI DI PROPRIETA' E PUBBLICAZIONI

Tutti i dati e le informazioni che verranno scambiati nell'ambito dell'attuazione del presente accordo verranno trattati confidenzialmente e con il livello di riservatezza richiesto dalle disposizioni normative vigenti.

Resta inteso che gli studi, le progettazioni e quanto realizzato da ciascuna Parte nell'ambito del presente accordo rimarrà di proprietà esclusiva di tale Parte, fatti salvi i diritti di terzi.

La conoscenza maturata nelle cooperazioni sarà di proprietà comune ed è gestita nei confronti dei terzi con il consenso della parte che ha proposto la collaborazione.

Le conoscenze specifiche maturate nelle attività di servizio richieste dall'una all'altra parte costituiscono proprietà del committente, ferma restando la possibilità del fornitore del servizio di continuare ad utilizzare il know-how di carattere generale di cui l'attività di servizio si avvale. L'eventuale utilizzo delle conoscenze specifiche da parte del fornitore del servizio costituirà oggetto di specifiche condizioni ed autorizzazioni.

Gli atti di cui all'Art. 6 indicheranno quelle particolari attività sulle quali si ritiene necessario mantenere il riserbo. Negli altri casi, i risultati delle attività svolte in esecuzione del presente accordo e degli specifici atti sopra menzionati nel presente accordo quadro potranno essere costituire oggetto di pubblicazioni con esplicito riferimento al committente, previo consenso dello stesso.

ART. 12) REGISTRAZIONE

Il presente accordo quadro, redatto in triplice originale, sarà sottoposto, in caso d'uso, a registrazione con imposta in misura fissa ai sensi degli artt.5 e 39 del DPR n. 131/86a spese della Parte.

per ANSFISA
Il Direttore dell'Agenzia
Ing. Domenico De Bartolomeis

Per ARPA Sicilia
Il Direttore generale
Dott. Vincenzo Infantino

